



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 17 Paghe 2024

Rimini, 11 dicembre 2024

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

1. Le novità del mese

Novembre in pillole	pag	2
---------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2024	pag	8
Nuova piattaforma INPS per le azioni di <i>compliance</i>	pag	11
Cassa integrazione in deroga per il settore moda	pag	14
Versamento a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR	pag	17

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di novembre in pillole	pag	19
Il tema del mese: composizione della retribuzione nel CCNL Turismo - Confcommercio	pag	24
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenario di dicembre 2024	pag	28

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Incentivi per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione	pag	38
--	-----	----

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

NOVEMBRE IN PILLOLE

INPS - PROCEDURA “VE.R.A./SIMULAZIONE DURC”

Con il messaggio 5.11.2024 n. 3662, l'INPS ha illustrato la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva.

La Piattaforma è stata strutturata per consentire ai contribuenti e ai loro intermediari la consultazione delle evidenze riferite alla posizione contributiva, trasversalmente a tutte le gestioni contributive, per la sistemazione delle eventuali anomalie mediante l'attivazione dei processi di regolarizzazione previsti per ciascuna tipologia di debiti contributivi.

In particolare, la sezione:

- Ve.R.A. espone per ogni Gestione la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato;
- Simulazione DURC valuta le evidenze secondo i criteri che disciplinano il rilascio del DURC ai sensi del DM 30.1.2015.

UE - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEI RIDERS

È stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, in data 11.11.2024, la direttiva UE 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni lavorative nel lavoro mediante piattaforme digitali. Il provvedimento è entrato in vigore l'1.12.2024 e gli Stati membri dovranno recepirlo entro il 2.12.2026.

Tra le relative previsioni si segnalano in particolare:

- la presunzione legale di un rapporto di lavoro tra la piattaforma digitale e il soggetto qualora si riscontrino fatti che indichino direzione e controllo;
- la supervisione umana dei sistemi di monitoraggio e dei sistemi decisionali automatizzati;
- il riesame umano delle decisioni prese o sostenute da un sistema decisionale automatizzato;
- la valutazione dei rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati nonché dell'adeguatezza delle garanzie offerte da tali sistemi;
- l'introduzione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

INPS - APPLICAZIONE DEL MASSIMALE ANNUO EX L. 335/95

Con il messaggio 11.11.2024 n. 3748, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito all'operatività della disposizione ex art. 2 co. 18 della L. 335/95, con cui viene individuata nell'1.1.96 la data per la valutazione dello *status* di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale contributivo.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

In particolare, è stato chiarito che:

- il reimpiego del lavoratore (o la prosecuzione del rapporto) in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello *status* di “vecchio iscritto” originariamente acquisito;
- la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie (compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria ex DLgs. 509/94 e 103/96) continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato co. 18, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale;
- se il soggetto, dopo il pensionamento, intraprende un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente privato, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.

INPS - RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE IN EDILIZIA

Con la circ. 11.11.2024 n. 93, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per beneficiare della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno del settore edile.

Sul punto, si ricorda che l'agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell'11,50% (aliquota confermata dal DM 16.5.2024), sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Pertanto, il beneficio non spetta per i lavoratori a tempo parziale.

Operativamente, le domande finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024, vanno inviate fino al 15.2.2025 esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'INPS, nella sezione “Comunicazioni *on-line*”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le imprese edili autorizzate potranno fruire del beneficio avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.

INPS - PIATTAFORMA PER LE AZIONI DI COMPLIANCE

Con il messaggio 13.11.2024 n. 3782, l'INPS ha comunicato il pronto rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di *compliance* e di contrasto al lavoro sommerso”, così come previsto dall'art. 30 co. 5 - 9 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”).

Con la funzionalità in questione, l'INPS mette a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso riferibili al medesimo soggetto, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Con l'occasione, lo stesso contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

In seguito, l'Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.

Nel merito è altresì previsto un regime delle sanzioni civili applicabile a seguito dell'invio di lettere di *compliance*, secondo cui, sia nel caso di evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della lettera, dà luogo all'applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto al regime ordinario.

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Con la circ. 15.11.2024 n. 97, l'INPS ha fornito alle imprese autorizzate le istruzioni per fruire della riduzione contributiva collegata ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2023.

L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva:

- del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%;
- per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Per l'anno 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

- al 30.11.2023 hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015;
- hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

La fruizione dello sgravio in esame avviene mediante le operazioni di conguaglio UniEmens, valorizzando – nell'elemento "CausaleACredito" – il codice causale di nuova istituzione "L981".

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16.2.2025.

Si conferma che lo sgravio è cumulabile con la decontribuzione Sud ex art. 27 del DL 104/2020.

INPS – INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 20.11.2024 n. 3888, l'INPS ha reso nota la disponibilità del modulo di istanza on line "Esonero SFL-ADI" che i datori di lavoro devono utilizzare per la richiesta dell'incentivo all'assunzione di soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall'art. 10 del DL 48/2023.

Con l'occasione, l'Istituto ha altresì fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di ammissione e per la fruizione dell'incentivo.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Successivamente, effettuate le verifiche, l'INPS autorizzerà il datore alla fruizione dell'incentivo e renderà noto l'importo massimo.

L'incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall'Istituto con il messaggio in commento.

INPS - NUOVI SERVIZI PER IL FONDO DEL TRASPORTO AEREO

Con il messaggio 19.11.2024 n. 3868, l'INPS è intervenuto in merito agli adempimenti relativi al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, comunicando che dall'1.1.2025 i lavoratori del settore che percepiscono trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione (NASpl) e che al contempo svolgono attività lavorativa remunerata, non potranno più inviare la relativa comunicazione di rioccupazione utilizzando il consueto modello "SR83", bensì utilizzando due appositi applicativi telematici.

In particolare, i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa remunerata in costanza di fruizione del trattamento di integrazione salariale dovranno inviare la predetta comunicazione utilizzando esclusivamente il servizio di Comunicazione di rioccupazione "Omnia IS -COM", disponibile on line sul portale dell'INPS.

Invece, i lavoratori che svolgono attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell'indennità NASpl, dovranno assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del servizio telematico denominato "NASpl-Com: invio comunicazione".

MINISTERO DEL LAVORO - CALCOLO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Con il DM 20.11.2024, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata effettuata la rideterminazione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica che entreranno in vigore l'1.1.2025.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 1 co. 6 della L. 335/95, l'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione rivalutati periodicamente sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT.

Pertanto, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, i predetti Ministeri hanno proceduto all'aggiornamento dei coefficienti per le età dai 57 ai 71 anni, indicandoli in una tabella allegata al decreto in parola.

INPS - RISCATTO DEI PERIODI DI STUDIO PRESSO GLI ITS ACADEMY

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Con la circ. 25.11.2024 n. 98, l'INPS è intervenuto in merito alla possibilità di beneficiare del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici di cui all'art. 2 del DLgs. 184/97 (riscatto di laurea), anche con riferimento ai percorsi formativi tenuti dalle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), disciplinate dalla L. 99/2022.

Secondo l'INPS, dal tenore della disposizione di cui all'art. 4 co. 9 della L. 99/2022 sembrerebbe che la facoltà di riscatto possa essere esercitata solo in relazione ai corsi attivati successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, avvenuta il 27.7.2022.

Tuttavia, si ricorda come per gli ITS che realizzano determinate condizioni individuate all'art. 14 della L. 99/2022, relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge in parola, sia previsto l'accREDITamento temporaneo di 17 mesi nonché l'applicazione di una fase transitoria.

Pertanto, l'INPS ritiene che la facoltà di riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici possa riconoscersi al titolo conseguito, a decorrere dall'entrata in vigore della L. 99/2022, purché l'ITS lo abbia conferito in costanza di accREDITamento temporaneo o definitivo, oppure, al titolo conseguito anche prima della entrata in vigore della medesima L. 99/2022 purché, all'atto del conferimento, l'ITS versasse in una delle condizioni richieste per l'accREDITamento temporaneo.

INPS - CIG IN DEROGA PER IL COMPARTO MODA

Con la circ. 26.11.2024 n. 99, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il trattamento di sostegno al reddito, della durata massima di 9 settimane dal 29.10.2024 e il 31.12.2024, previsto dall'art. 2 del DL 160/2024 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore moda.

Il trattamento riguarda i datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, in possesso di specifici requisiti (tra cui una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda e aver raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale o dell'Assegno di integrazione salariale).

Le domande di accesso dovranno essere trasmesse all'INPS:

- attraverso la piattaforma "OMNIA IS", la cui procedura sarà disponibile dal 3.12.2024;
- entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

MINISTERO DEL LAVORO - ISCRIZIONE D'UFFICIO AL SIISL

Con il DM 21.11.2024 n. 174, il Ministero del Lavoro ha stabilito modalità e tempi di iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, c.d. "SIISL".

In particolare, il decreto prevede che dal 24.11.2024 siano iscritti d'ufficio al SIISL tutti i soggetti che richiedano la NASpl o la DIS-COLL, al momento di accoglimento della domanda.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Per quanto attiene all'iscrizione al SIIISL su base volontaria, si dispone che, a partire dal 18.12.2024, tutti i cittadini italiani e stranieri potranno caricare sulla piattaforma il *curriculum vitae* e manifestare il proprio interesse a svolgere attività lavorativa o formativa. Per tali iscritti sarà possibile visualizzare le posizioni lavorative pubblicate dai datori di lavoro, senza la necessità di sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

INPS - COPERTURE ASSICURATIVE PER I MAGISTRATI ONORARI

Con la circ. 29.11.2024 n. 101, l'INPS ha illustrato il regime contributivo definito dall'art. 2 del DL 131/2024, che ha esteso le coperture relative alle assicurazioni di maternità, di malattia e disoccupazione involontaria nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 116/2017, che hanno optato per il regime esclusivo, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, si ricorda che i compensi corrisposti ai magistrati in questione devono essere assoggettati anche all'obbligo di contribuzione in relazione alle citate assicurazioni, con l'applicazione delle diverse aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

INPS - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PER I FRUITORI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 31.10.2024 n. 3624, l'INPS ha reso noto che a partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo scenario di rischio riguardante l'avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell'Assegno di inclusione (ADI), non dichiarata dai componenti del nucleo familiare.

Tale attività di controllo consistono nella verifica relativa all'omessa presentazione del modello "ADI-Com Esteso" per tutte le domande di ADI in stato "accolta" nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un'attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.

In sintesi, in presenza di omessa comunicazione, la procedura ADI provvede a sospendere l'erogazione del beneficio, nel quale risulti:

- la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un'attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
- che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso" entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa.

INPS - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INVALIDITÀ CIVILE

Con il messaggio 4.12.2024 n. 4097, l'INPS ha reso noto di aver individuato i soggetti titolari di prestazioni economiche di invalidità civile che non hanno comunicato la propria situazione

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

reddituale per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 35 co. 10-*bis* del DL 207/2008, e di aver quindi avviato l'iter di sospensione della prestazione con l'invio del preavviso a mezzo raccomandata A/R.

Si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito e vengono corrisposte nel caso in cui il beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per alcune prestazioni economiche - quali la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e ai sordi - è previsto l'obbligo di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale, qualora non si debba presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, i predetti soggetti dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda *on line*, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito www.inps.it.

In alternativa, è possibile svolgere l'adempimento tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.

PARLAMENTO - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 145/2024

In data 4.12.2024 l'aula del Senato ha approvato il testo della legge di conversione del DL 145/2024, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Tra le novità, si segnala, agli artt. 1 e 2 del DL convertito, il riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le Prefetture.

Inoltre, con riferimento ai flussi di ingresso di cui al DPCM 27.9.2023, il provvedimento di conversione riserva alle lavoratrici straniere una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Si evidenziano altresì le novità introdotte per mezzo degli artt. 18 e 18-*bis* che, in modifica dell'art. 10-*ter* del DLgs. 286/98 e degli artt. 6 e 14 del DLgs. 142/2015, attribuiscono alla Corte d'Appello la competenza in materia di provvedimenti di trattenimento dello straniero, precedentemente attribuita al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PER L'ANNO 2024

Con la circ. 93/2024, l'INPS ha fornito le istruzioni relative alla riduzione contributiva prevista per gli operai assunti a tempo pieno del settore edile, confermata anche per l'anno 2024 all'11,50%.

Con la circ. 11.11.2024 n. 93, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per consentire alle imprese del settore edile la richiesta e la fruizione della riduzione contributiva prevista dall'art. 29 del DL 244/95 per gli operai assunti a tempo pieno.

La riduzione in parola è confermata anche per l'anno 2024 all'11,50% (DM 16.5.2024).

Destinatari

Con riferimento ai periodi di paga da gennaio a dicembre 2024, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro:

- classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Caratteristiche

Come accennato in precedenza, l'agevolazione in parola:

- consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Pertanto, il beneficio non spetta per i lavoratori a tempo parziale;
- non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall'art. 25 co. 4 della L. 845/78, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di accesso

L'accesso alla riduzione contributiva è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti per legge, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC),

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi;

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1 co. 1 del DL 338/89 in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-*bis* co. 8 del DL 223/2006).

Sul punto, si ribadisce che, relativamente all'anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile, previsto dall'art. 1 co. 100 della L. 205/2017).

Inoltre, l'INPS ricorda che l'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi, l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

Presentazione delle domande

Con la circolare in commento si rende noto che le domande finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2024, vanno inviate:

- fino al 15.2.2025;
- esclusivamente in via telematica;
- avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell'INPS, nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Al termine dell'attività istruttoria, in caso di esito positivo – visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente – l'INPS attribuirà alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.

Modalità di fruizione

I datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.

In particolare, il beneficio può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024, con il codice causale "L206" nell'elemento "AltreACredito" di "DatiRetributivi".

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale "L207", nell'elemento "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

Inoltre, l'INPS precisa che nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l'istanza:

-
- avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente;
 - allegando una dichiarazione conforme al *fac simile* allegato alla circolare in commento.

Infine, nella circolare in commento si precisa che, per gli operai non più in forza, è possibile fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. Deve essere, invece, valorizzato l'elemento “TipoLavStat” con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

NUOVA PIATTAFORMA INPS PER LE AZIONI DI COMPLIANCE

Con il messaggio 3782/2024, l'INPS ha comunicato il rilascio della Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso, prevista ai sensi dell'art. 30 del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR").

L'art. 30 co. 5 - 9 del DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR") ha definito una specifica disciplina in materia di promozione della *compliance* in ambito contributivo al fine di introdurre nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

In ottemperanza a ciò, con il messaggio 13.11.2024 n. 3782, l'INPS ha comunicato il rilascio dell'apposita "Piattaforma di gestione delle azioni di *compliance* e di contrasto al lavoro sommerso".

Profili generali

La norma del DL "PNRR" richiede all'INPS di mettere a disposizione del contribuente (o di un intermediario) le informazioni in suo possesso:

- riferibili al medesimo contribuente;
- acquisite direttamente o pervenute da terzi;
- relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Con l'occasione, lo stesso contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

In seguito, l'Istituto previdenziale è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla *compliance* e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.

Nel merito, i co. 7 - 9 del medesimo art. 30 del DL 19/2024 prevedono un regime delle sanzioni civili:

- applicabile a seguito dell'invio di lettere di *compliance*;
- secondo cui, sia nel caso di evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro 30 giorni dalla data di notifica della

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

lettera, dà luogo all'applicazione di sanzioni in misura ridotta rispetto al regime ordinario.

Procedura operativa

L'INPS rende noto che in questa prima fase la Piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel "Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV", relativi ai rapporti di lavoro attivi sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie e privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali.

Al momento, sono esclusi:

- i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura e nel pubblico impiego;
- i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Tecnicamente, l'applicativo consente di visualizzare i datori di lavoro che presentano almeno un'anomalia, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell'Istituto.

Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l'istruttoria delle singole pratiche selezionate e l'eventuale invio della comunicazione di *compliance*. Il contribuente può comunicare eventuali elementi idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in UNILAV e quanto trasmesso all'INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l'invio di una comunicazione dal "Cassetto previdenziale aziendale".

Per quanto riguarda le ipotesi di evasione contributiva, i datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera di invito alla *compliance*, intendono effettuare le operazioni di regolarizzazione devono, per i soli rapporti di lavoro individuati nella medesima lettera, trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente tipo regolarizzazione di nuova istituzione "RE", avente il significato di "REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE".

Regime sanzionatorio

In caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di invito alla *compliance*, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato.

Sul punto, l'INPS evidenzia che poiché la fattispecie in trattazione fa emergere l'omessa denuncia del rapporto di lavoro, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di *compliance*, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato che prevede, nell'ipotesi di evasione contributiva, una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'applicazione della misura ridotta è prevista anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di *compliance* e

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

l'agevolazione è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento, l'INPS procederà alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle sanzioni civili nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER IL SETTORE MODA

Con la circ. 99/2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'accesso e la fruizione del trattamento di integrazione salariale per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda di cui all'art. 2 del DL 160/2024.

Con la circ. 26.11.2024 n. 99, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda di cui all'art. 2 del DL 160/2024.

Profili normativi

Al fine di fronteggiare la crisi occupazionale nell'ambito del comparto moda, l'art. 2 del DL 160/2024 ha introdotto un apposito trattamento di integrazione salariale per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore.

Il trattamento opera in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015 (e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato) ed è riconosciuta dall'INPS per il periodo compreso tra il 29.10.2024 e il 31.12.2024.

Destinatari

La misura di sostegno al reddito non si rivolge a tutti i datori di lavoro, bensì a coloro che:

- appartengono ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario;
- sono in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti.

Nel dettaglio, i datori di lavoro in questione devono:

- essere classificati nei settori Industria o Artigianato e identificati dai codici ATECO 2007 (compresi tra 13.10.00 e 15.20.20) allegati alla circolare in commento;
- essere caratterizzati da una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

- aver già raggiunto, alla data di trasmissione dell'istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso al trattamento in questione possono essere presentate, già dal 3.12.2024, attraverso la piattaforma "OMNIA IS", entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Sul punto, l'INPS precisa che se l'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa si colloca tra il 29.10.2024 (data di entrata in vigore del DL 160/2024) e il 3.12.2024, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.

Per quanto riguarda invece la piattaforma "OMNIA IS", l'accesso potrà avvenire selezionando la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" sul sito INPS. Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0), verrà proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà" e successivamente la voce "ISU - Causale Decreto - legge 160/24 - Settore Moda".

La domanda dovrà essere corredata:

- dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati che – alla data di presentazione della domanda – posseggono un'anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l'unità produttiva interessata dall'istanza;
- dalla relazione tecnica redatta secondo il format diffuso con la circolare in commento, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.

Importo e modalità di fruizione

Per quanto riguarda invece la fruizione del trattamento in questione, si segnala innanzitutto che l'importo è pari a quello previsto per la generalità delle integrazioni salariali, ossia:

- all'80% della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale;
- con un tetto mensile massimo di 1.392,89 euro per il 2024.

Per quanto riguarda invece gli aspetti strettamente operativi, la circ. INPS 99/2024 fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens, con particolare riferimento all'esposizione dell'evento e alla gestione del conguaglio contributivo, ove occorre utilizzare rispettivamente:

- il codice evento "ISU";

-
-
- il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”.

Invece, in caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro dovranno inviare i flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.

Al ricorrere di tale ipotesi, si ricorda, trova applicazione l’art. 7 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015, secondo cui il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare al medesimo Istituto previdenziale tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

VERSAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

Entro il 16.12.2024 i datori di lavoro devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR). Il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro il 17.2.2025.

Ai sensi dell'art. 11 co. 4 del DLgs. 47/2000, scade il 16.12.2024 il termine entro cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR). Invece, il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro il 17.2.2025 (il 16 febbraio cade di domenica).

Quadro normativo

La disciplina generale del trattamento di fine rapporto è regolata dall'art. 2120 c.c. In particolare, le modalità di rivalutazione del TFR sono disciplinate dal co. 4 della predetta norma civilistica.

L'art. 11 co. 3 del DLgs. 47/2000 stabilisce che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto trova applicazione un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%.

In aggiunta, si prevede una tassazione del TFR che tenga conto della differenza tra la c.d. "quota capitale" e il valore di natura finanziaria della rivalutazione (artt. 17 e 19 del TUIR).

Metodo di rivalutazione del TFR

Per quanto riguarda il metodo di rivalutazione, l'art. 2120 c.c. richiede che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell'1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Nel rispetto del principio della onnicomprensività, la retribuzione su cui calcolare l'accantonamento annuo del TFR comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e l'equivalente in denaro delle prestazioni in natura, purché riconosciuti a titolo non occasionale.

Restano esclusi i rimborsi spese (art. 2120 co. 2 c.c.).

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Determinazione dell'acconto

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi:

- il metodo storico, che si avvale di dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell'anno precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno. L'acconto viene quindi calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni;
- il metodo previsionale, utilizzabile in via alternativa al precedente, che richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'imponibile, è necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre dell'anno precedente, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre dell'anno in corso.

In entrambi i casi, il saldo dell'imposta sostitutiva, il cui versamento è previsto per il 16 febbraio dell'anno successivo, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre dell'anno in corso e applicando l'aliquota, sempre del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno; l'imposta così ottenuta dovrà essere versata al netto del valore dell'acconto già versato.

Versamenti

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 e indicando i codici tributo "1712" per l'acconto e 1713 per il saldo dell'imposta sostitutiva.

Qualora il datore di lavoro non risulti sostituto d'imposta, come ad esempio nel lavoro domestico, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo "1714".

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LE NOVITÀ DI NOVEMBRE IN PILLOLE

COMUNICAZIONE, GRAFICA ED EDITORIA (ARTIGIANATO)

ACCORDO 18.11.2024

Rinnovata la disciplina applicabile al personale dipendente delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nel settore della comunicazione. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2023 e scadrà il 31.12.2026.

In ambito economico si segnalano i seguenti nuovi minimi retributivi validi dall'1.12.2024:

- Imprese artigiane:

liv. 1A, 2.415,24 euro; liv. 1B, 2.105,03 euro; liv. 2, 1.974,78 euro; liv. 3, 1.852,12 euro; liv. 4, 1.718,56 euro; liv. 5 bis, 1.572,03 euro; liv. 5, 1.503,02 euro; liv. 6, 1.415,36 euro;

- Piccole e medie imprese:

liv. 1A, 2.432,10 euro; liv. 1B, 2.119,73 euro; liv. 2, 1.988,57 euro; liv. 3, 1.865,05 euro; liv. 4, 1.730,56 euro; liv. 5 bis, 1.583,00 euro; liv. 5, 1.513,52 euro; liv. 6, 1.425,25 euro.

Ulteriori aumenti dall'1.7.2025, dall'1.3.2026 e dall'1.11.2026.

Prevista la corresponsione nei confronti dei lavoratori in forza al 18.11.2024 di un'indennità forfetaria *una tantum* in misura pari a complessivi 150 euro, indifferenziati tra imprese artigiane e PMI, da erogare come segue: 100 euro, ridotti a 70 per gli apprendisti, in febbraio 2025 e 50 euro, ridotti a 35 per gli apprendisti, in ottobre 2025 (dall'importo complessivo deve essere detratto quanto eventualmente precedentemente corrisposto a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali).

Per le altre novità, tra le quali si segnalano quelle in materia di lavoro a termine, si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

DIRIGENTI INDUSTRIA

ACCORDO 13.11.2024

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina applicabile ai dirigenti delle imprese industriali produttrici di beni e servizi.

In ambito retributivo si segnala l'innalzamento del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG), attualmente fissato nella misura di 75.000 euro, che dal 2025 passerà a 80.000 euro per salire dal 2026 a 85.000 euro. Previsto inoltre un importo *una tantum* per i dirigenti in forza e con anzianità di servizio almeno dall'1.1.2019 che nel corso del 2024 abbiano ricevuto un trattamento economico annuo lordo non eccedente i 100.000 euro e che nel quinquennio di validità del precedente Accordo (ovvero tra gennaio 2019 e dicembre

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

2023) non abbiano beneficiato di aumenti retributivi o compensi di altra natura ulteriori rispetto a quanto percepito a titolo di adeguamento del TMCG e di aumenti periodici di anzianità. Al ricorrere delle suddette condizioni l'*una tantum* dovrà essere erogata al dirigente entro fine marzo 2025 nella misura del 6% del trattamento economico annuo lordo 2024.

Fra le novità in tema di tutela della genitorialità si segnala l'innalzamento al 100% della retribuzione mensile netta dell'indennità spettante durante i periodi di congedo di maternità e di paternità.

Le Parti hanno altresì aumentato il valore della polizza che l'impresa è tenuta a stipulare nell'interesse del dirigente a copertura dell'evento morte o dell'evento invalidante non imputabile a infortunio o a malattia professionale che dall'1.11.2025 sale a 300.000 euro, elevati a 400.000 nel caso di coniuge e/o uno o più figli a carico. Parallelamente, passa da 150 a 300 euro all'anno il contributo al costo del relativo premio cui è tenuto il dirigente.

Infine, l'Accordo è intervenuto in materia di previdenza complementare (Previdai) prevedendo a decorrere dall'1.1.2025 l'innalzamento da 180 a 200 mila euro della soglia retributiva utile ai fini del calcolo del contributo del 4% a carico dell'azienda (con minimale di 4.800 euro), con la previsione di un 2% aggiuntivo sempre a carico dell'azienda e con la quota dirigente innalzata al 2% della retribuzione globale lorda.

FEDERCASA

CCNL 6.11.2024

L'Accordo rinnova la disciplina collettiva applicabile al personale delle aziende e degli enti pubblici economici associati a Federcasa, che si occupano della gestione amministrativa, sociale e tecnica di edilizia residenziale pubblica o patrimonio pubblico. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2022 e scadrà il 31.12.2024.

Si segnalano i seguenti nuovi minimi retributivi validi dall'1.12.2024: euro; liv. A2, 2.303,50 euro; liv. A3, 2.118,68 euro; liv. BS, 2.094,02 euro; liv. B1, 2.035,92 euro; liv. B2, 1.933,13 euro; liv. B3, 1.830,92 euro; liv. C1, 1.787,39 euro; liv. C2, 1.721,51 euro; liv. C3, 1.667,18 euro; liv. DS, 1.659,87 euro; liv. D1, 1.564,41 euro; liv. D2, 1.512,03 euro.

Con altro Accordo sottoscritto anch'esso il 6 novembre le Parti (con l'eccezione della Fp-Cgil) hanno disposto l'erogazione, a copertura del periodo di carenza contrattuale e nei confronti dei soli lavoratori in servizio alla data del 6.11.2024, di un'indennità forfetaria *una tantum* da determinarsi nel seguente modo:

- in relazione agli anni 2022 e 2023, 3% della retribuzione tabellare in essere al 31.12.2021, (da calcolare su 14 mensilità);
- per il periodo compreso fra gennaio 2024 e novembre 2024, 7% della retribuzione tabellare in essere al 31.12.2021 (da calcolare su 12 mensilità).

Tali importi devono essere riproporzionati in relazione all'anzianità di servizio maturata nel periodo compreso tra gennaio 2022 e novembre 2024 (con eventuale ulteriore riduzione per i lavoratori a tempo parziale, riferita al loro orario di lavoro ridotto) e dovranno essere erogati

in quattro tranches di pari importo unitamente alle retribuzioni di gennaio 2025, aprile 2025, luglio 2025 e ottobre 2025.

In materia di lavoro a termine sono state individuate le causali che consentono l'apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi; si tratta di incrementi significativi delle attività ordinarie aventi carattere di temporaneità che comportino l'utilizzo di personale specializzato non presente in azienda, esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo e, infine, sostituzione di altri lavoratori.

MARKETING (CISAL - ANPIT)

ACCORDO 25.11.2024

L'Accordo rinnova per il triennio 2025-2027 la disciplina collettiva derivante dal CCNL 1.4.2021, scaduta il 30.4.2024, applicabile ai dipendenti delle aziende del *marketing* operativo.

Previsto l'incremento della paga base nazionale conglobata mensile (PBNM) con decorrenza gennaio 2025, gennaio 2026 e gennaio 2027. Di seguito gli importi applicabili con decorrenza 1.1.2025: dirigente, 3.890,24 euro; liv. Q, 2.291,54 euro; liv. A, 2.045,05 euro; liv. B, 1.834,11 euro; liv. C, 1.638,15 euro; liv. D, 1.462,76 euro; liv. E, 1.332,66 euro; liv. F, 1.244,93 euro. Per quanto riguarda gli operatori di vendita, i nuovi valori minimi sono i seguenti: 1^a cat., 1.702,95 euro; 2^a cat., 1.482,80 euro; 3^a cat., 1.349,43 euro.

Quanto all'*una tantum*, ne è stata prevista l'erogazione in un'unica soluzione nel corrente mese di dicembre nei confronti del personale in forza alla data del 25.11.2024 nei valori di seguito riportati: Dirigente, 118,74 euro; liv. Q, 69,95 euro; liv. A, 62,42 euro; B, 55,98 euro; liv. C, 50,00 euro; liv. D, 44,65 euro; liv. E, 40,68 euro; liv. F, 38,00 euro. Questi gli importi per gli operatori di vendita: 1^a cat., 51,98 euro; 2^a cat., 45,26 euro; 3^a cat., 41,19 euro. Tali importi devono essere ridotti proporzionalmente per i lavoratori a tempo parziale, così come in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento (previa richiesta del lavoratore gli importi previsti per l'una tantum possono essere corrisposti attraverso strumenti di *welfare* aziendale).

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

MECCANICI, ORAFI, ODONTOTECNICI (ARTIGIANATO)

ACCORDO 19.11.2024

L'Accordo rinnova per il quadriennio 2023-2026 la disciplina collettiva applicabile ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane operanti nei settori della metalmeccanica, installazione d'impianti, autoriparazione, oreficeria-argenteria, odontotecnica e restauro beni culturali. Tale Accordo ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina alle imprese che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine e a tutte le imprese già rientranti nel perimetro di applicazione che svolgono la propria attività in ambiente subacqueo.

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

Le Parti avevano già previsto tramite Accordo 21.12.2023 la corresponsione di un acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 96 euro rapportati al livello 4 della classificazione del personale. Con Accordo 19.11.2024 le Parti hanno convertito dall'1.12.2024 in minimo retributivo i 96 euro precedentemente riconosciuti a titolo di AFAC aggiungendo un ulteriore incremento pari a 120 euro (per metalmeccanica, installazione d'impianti, oreficeria e argenteria), a 144 euro (per il restauro dei beni culturali) e a 109 euro complessivi (per l'odontotecnica). Tali importi sono suddivisi tra le decorrenze di dicembre 2024, luglio 2025, marzo 2026 e novembre 2026.

Conseguentemente, i valori da erogare a titolo di minimo retributivo dal corrente mese di dicembre, comprensivi sia dell'assorbimento dell'AFAC sia del primo rateo del nuovo incremento, sono i seguenti:

- settore metalmeccanica e installazione d'impianti:

liv. Q, 2.018,11 euro; liv. 1, 2.018,11 euro; liv. 2, 1.877,78 euro; liv. 2bis, 1.773,08 euro; liv. 3, 1.704,96 euro; liv. 4, 1.606,98; liv. 5, 1.547,75 euro; liv. 6, 1.475,92 euro;

- settore orafo, argentieri e affini:

liv. Q, 2.019,31 euro; liv. 1, 2.019,31 euro; liv. 2, 1.881,34 euro; liv. 3, 1.712,51 euro; liv. 4, 1.610,64 euro; liv. 5, 1.548,78 euro; liv. 6, 1.468,44 euro;

- settore odontotecnica:

liv 1S, 2.103,82 euro; liv. 1, 1.902,71 euro; liv. 2, 1.802,33 euro; liv. 3, 1.629,22 euro, liv. 4, 1.534,00 euro; liv. 5, 1.469,14 euro; liv. 6, 1.413,52 euro;

- settore restauro beni culturali:

liv. QS, 2.768,96 euro; liv. Q, 2.768,96 euro; liv. 1, 2.515,50 euro; liv. 2, 1.934,83 euro; liv. 3, 1.798,01 euro; liv. 4, 1.773,55 euro; liv. 5, 1.662,41 euro; liv. 6, 1.587,30 euro.

In materia di apprendistato professionalizzante prevista con decorrenza gennaio 2025 la maturazione degli scatti di anzianità, nella misura unitaria fissa di 10 euro, non rapportata alla percentuale di progressione retributiva.

Per le altre novità, tra le quali si segnalano quelle in tema di preavviso di licenziamento e dimissioni, si rinvia al testo integrale dell'Accordo.

PORTI

ACCORDO 18.11.2024

L'Accordo integrativo fa seguito all'Accordo dell'8.10.2024 che aveva rinnovato la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dei porti scaduta il 31.12.2023. Nel confermare sia l'ammontare globale degli incrementi retributivi relativi al triennio di validità 2024-2026, sia la loro distribuzione tra le decorrenze dell'1.11.2024, dell'1.12.2025 e dell'1.12.2026, le Parti hanno fornito anche i nuovi valori dei minimi retributivi; di seguito si riportano i valori da applicare a partire dallo scorso mese di novembre: Quadro A Adsp, 2.727,80 euro; Quadro B Adsp, 2.477,94 euro; Quadri imprese, 2.427,74 euro; liv. 1, 2.272,03 euro; liv. 2, 2.118,80 euro; liv. 3, 1.961,84 euro; liv. 4, 1.844,96 euro; liv. 5, 1.742,44 euro; liv. 6, 1.663,20 euro; liv. 7, 1.497,01 euro.

Confermata anche l'erogazione dall'1.11.2024 di un EDR dal valore di 50 euro in cifra fissa per 13 mensilità.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

ACCORDO 31.10.2024

L'Accordo definisce con decorrenza 1.11.2024 i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113, 115 e 115.1 del CCNL 22.3.2024 per le assunzioni con contratto di apprendistato. Le Parti hanno inoltre previsto che per la figura del farmacista di parafarmacia il livello di inquadramento e il trattamento economico siano per tutti i 36 mesi quelli del secondo livello.

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

ACCORDO 4.11.2024

L'Accordo definisce con decorrenza 1.11.2024 i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113, 115 e 115.1 del CCNL 22.3.2024 per le assunzioni con contratto di apprendistato. Le Parti hanno inoltre previsto che per la figura del farmacista di parafarmacia il livello di inquadramento e il trattamento economico siano per tutti i 36 mesi quelli del secondo livello.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

ACCORDO 11.11.2024

Rinnovata la disciplina applicabile al personale delle aziende industriali operanti nel settore tessile, abbigliamento e moda, scaduta il 31.3.2024. La nuova disciplina decorre dall'1.4.2024 e scadrà il 31.3.2027, con le modifiche normative che invece decorrono, fatte salve le specifiche decorrenze previste per taluni istituti, dall'11.11.2024.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Previsti aumenti dell'elemento retributivo nazionale (ERN) a decorrere da dicembre 2024, e successivamente da gennaio 2026 e gennaio 2027. Di seguito si riportano gli importi applicabili dall'1.12.2024: liv. 8, 2.385,33 euro; liv. 7, 2.250,10 euro; liv. 6, 2.111,53 euro; liv. 5, 1.978,11 euro; liv. 4, 1.881,95 euro; liv. 3 bis, 1.839,08 euro; liv. 3, 1.798,45 euro; liv. 2 bis, 1.746,16 euro; liv. 2, 1.708,15 euro; liv. 1, 1.379,36 euro. Per i viaggiatori e piazzisti l'ERN assume i seguenti valori: 1° cat., 2.039,31 euro; 2° cat., 1.922,82 euro.

L'Accordo ha altresì previsto l'erogazione di 600 euro complessivi sotto forma di strumenti di *welfare*, da mettere a disposizione di tutti i lavoratori a tempo indeterminato o con contratto a termine della durata di almeno 6 mesi in tre tranches da 200 euro ciascuno, la prima entro il 31.12.2024 e le successive entro il 31.12.2025 ed il 31.12.2026. Tali importi sono in cifra fissa per tutti i lavoratori e saranno soggetti a riduzione proporzionale oltre che in relazione ai mesi di lavoro nel corso di ciascun anno solare (equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata pari o superiore a 15 giorni), anche per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro.

Le Parti hanno inoltre innalzato da 300 a 350 euro l'importo che nel gennaio di ciascun anno, in relazione all'anno solare precedente, deve essere corrisposto a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR) nelle imprese prive di contrattazione aziendale nei confronti dei soli lavoratori che non percepiscano elementi economici ulteriori rispetto a quelli minimi prescritti dalla contrattazione nazionale (la prima corresponsione dell'EGR nel nuovo importo dovrà avvenire a gennaio 2026).

In tema di lavoro a tempo determinato l'Accordo ha previsto le causali contrattuali che legittimano la durata del contratto eccedente i 12 mesi, entro il limite di 24 (tanto in sede di stipula iniziale che per effetto di successiva proroga); a titolo esemplificativo rientrano: attività di predisposizione campionari legate a specifiche campagne vendita; attività straordinarie di progettazione di nuove attività o sedi, anche connesse a processi reinternalizzazione; sperimentazioni tecniche-produttive con carattere di occasionalità; esecuzione di particolari commesse che richiedono competenze diverse da quelle già presenti in azienda; interventi migliorativi sul piano della sicurezza sul lavoro o della responsabilità sociale; interventi di manutenzione straordinaria di impianti esistenti o di introduzione di nuovi macchinari.

Innalzato da 32 a 40 ore il numero di ore di lavoro straordinario che annualmente il lavoratore può scegliere di far confluire nella banca ore.

In materia di lavoro a tempo parziale è stato previsto che i datori di lavoro siano tenuti a soddisfare entro la soglia del 4% del personale a tempo indeterminato le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale ricevute da lavoratori genitori di figli con età inferiore a 3 anni.

Previsto anche il riconoscimento di 1 mese di aspettativa nei confronti della lavoratrice che intraprenda un percorso di fecondazione assistita e ne faccia richiesta all'azienda presentando idonea documentazione (che può essere rilasciata anche da strutture sanitarie estere).

Da gennaio 2026 passerà dagli attuali 15 a 18 euro il contributo a carico del datore nei confronti del Fondo Sanimoda (assistenza sanitaria); mentre da luglio 2026 passerà dal 2% al 2,3%

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com

dell'ERN il contributo a carico del datore nei confronti del Fondo Previmoda (previdenza complementare).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

Il tema del mese: COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE NEL CCNL TURISMO - CONFCOMMERCIO

Il Titolo VI presente nella parte generale del CCNL Turismo - Confcommercio regola in termini contrattuali la retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore.

Il Titolo VI del CCNL TURISMO - CONFCOMMERCIO, stipulato in data 20.2.2010 e in scadenza il 31.12.2027, regola in termini generali la retribuzione riconosciuta ai lavoratori dipendenti da:

- aziende alberghiere;
- complessi turistico-ricettivo dell'aria aperta;
- pubblici esercizi;
- stabilimenti balneari;
- alberghi diurni;
- imprese di viaggi e turismo;
- porti ed approdi turistici;
- rifugi alpini.

Gli elementi della retribuzione

Secondo quanto indicato all'art. 148 del CCNL in commento, la retribuzione del lavoratore è di norma distinta nelle seguenti voci:

- paga base nazionale conglobata (cfr. art. 152 del CCNL);
- eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
- indennità di contingenza (cfr. allegato C al CCNL);
- eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste sia nella parte generale che in quella relativa a ciascun comparto.

Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste nella Parte speciale del CCNL in commento.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Determinazione della retribuzione giornaliera e oraria

Gli artt. 150 e 151 del CCNL si occupano di definire, rispettivamente, la determinazione:

- della retribuzione giornaliera;
- della retribuzione oraria.

Nel dettaglio, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26, mentre la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:

- 192 per il personale con orario normale di 45 ore settimanali;
- 190 per il personale con orario normale di 44 ore settimanali;
- 172 per il personale con orario normale di 40 ore settimanali.

Valori retributivi

Di seguito si propongono in formato tabellare i valori retributivi previsti dal CCNL in commento.

Liv.	Minimi retributivi					Contingenza	EDR
	1.6.2024	1.6.2025	1.6.2026	1.6.2027	1.12.2027		
Q A	1.788,71	1.854,49	1.920,26	1.969,60	2.035,37	542,70	16,00
Q. B	1.615,23	1.674,63	1.734,02	1.778,57	1.837,97	537,59	16,00
1	1.463,34	1.517,16	1.570,97	1.611,33	1.665,14	536,71	16,00
2	1.289,89	1.337,33	1.384,76	1.420,33	1.467,77	531,59	16,00
3	1.185,29	1.228,88	1.272,47	1.305,16	1.348,74	528,26	16,00
4	1.087,75	1.127,75	1.167,75	1.197,75	1.237,75	524,94	16,00
5	985,26	1.021,49	1.057,72	1.084,89	1.121,13	522,37	16,00
6S	926,08	960,13	994,19	1.019,73	1.053,78	520,64	16,00
6	904,54	937,80	971,06	996,01	1.029,27	520,51	16,00
7	812,03	841,89	871,75	894,14	924,00	518,45	16,00

Gli aumenti previsti per giugno 2025 e giugno 2026 sono differiti rispettivamente a settembre 2025 e settembre 2026 per le Aziende di Ristorazione Collettiva.

Liv.	Scatti (6 quadriennali)	Ind. Funzione
Q A	40,80	75,00
Q. B	39,25	70,00
1	37,70	-
2	36,15	-
3	34,86	-
4	33,05	-
5	32,54	-
6S	31,25	-

6	30,99	-
7	30,47	-

Altri elementi economici																																					
E.D.R. (Aziende non aderenti agli enti Bilaterali)	L'azienda che omette il versamento delle quote per il finanziamento dell'Ente Bilaterale è tenuta a corrispondere al Lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto.																																				
Lavoro extra o di surroga	<p>È consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi: <i>Banqueting</i> – esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali <i>meeting</i>, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari – fine settimana; - festività.</p> <p>In mancanza di accordi locali, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato nella seguente misura:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Liv.</th> <th>Giugno 2024</th> <th>Giu. 2025</th> <th>Giu. 2026</th> <th>Giu. 2027</th> <th>Dic. 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>15,60</td> <td>16,17</td> <td>16,74</td> <td>17,17</td> <td>17,75</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>14,84</td> <td>15,39</td> <td>15,93</td> <td>16,34</td> <td>16,89</td> </tr> <tr> <td>6S</td> <td>14,21</td> <td>14,74</td> <td>15,26</td> <td>15,65</td> <td>16,17</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>14,04</td> <td>14,55</td> <td>15,07</td> <td>15,45</td> <td>15,97</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>13,13</td> <td>13,62</td> <td>14,10</td> <td>14,46</td> <td>14,94</td> </tr> </tbody> </table>	Liv.	Giugno 2024	Giu. 2025	Giu. 2026	Giu. 2027	Dic. 2027	4	15,60	16,17	16,74	17,17	17,75	5	14,84	15,39	15,93	16,34	16,89	6S	14,21	14,74	15,26	15,65	16,17	6	14,04	14,55	15,07	15,45	15,97	7	13,13	13,62	14,10	14,46	14,94
Liv.	Giugno 2024	Giu. 2025	Giu. 2026	Giu. 2027	Dic. 2027																																
4	15,60	16,17	16,74	17,17	17,75																																
5	14,84	15,39	15,93	16,34	16,89																																
6S	14,21	14,74	15,26	15,65	16,17																																
6	14,04	14,55	15,07	15,45	15,97																																
7	13,13	13,62	14,10	14,46	14,94																																
	<p>Viene istituito un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1.7.93 da aziende o Associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.</p> <p>Per la pratica attuazione del premio sono stanziati i seguenti importi lordi:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>279,00</td> </tr> <tr> <td>1°, 2°, 3°</td> <td>237,00</td> </tr> <tr> <td>4°, 5°</td> <td>210,00</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	A	279,00	1°, 2°, 3°	237,00	4°, 5°	210,00																												
Livelli	Importi																																				
A	279,00																																				
1°, 2°, 3°	237,00																																				
4°, 5°	210,00																																				

Altri elementi economici											
	<table border="1"> <tr> <td>6° S, 6°, 7°</td> <td>168,00</td> </tr> </table>	6° S, 6°, 7°	168,00								
6° S, 6°, 7°	168,00										
Premio di produzione	<p>Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi. Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita dai contratti integrativi che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi.</p> <p>L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate nell'anno precedente.</p> <p>Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31.10.2026, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>186,00</td> </tr> <tr> <td>1°, 2°, 3°</td> <td>158,00</td> </tr> <tr> <td>4°, 5°</td> <td>140,00</td> </tr> <tr> <td>6° S, 6°, 7°</td> <td>112,00</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	A	186,00	1°, 2°, 3°	158,00	4°, 5°	140,00	6° S, 6°, 7°	112,00
Livelli	Importi										
A	186,00										
1°, 2°, 3°	158,00										
4°, 5°	140,00										
6° S, 6°, 7°	112,00										
<i>segue</i>	<p>In alternativa, alle modalità e alle somme descritte, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di <i>welfare</i> di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale</p>										

Maggiorazioni correlate all'orario di lavoro	
Lavoro notturno	<p>Lavoro eseguito dalle ore 24.00 alle ore 6.00.</p> <p>Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni per lavoro notturno sono applicate per le ore di lavoro notturno svolte dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del mattino.</p> <p>Maggiorazione: 25%</p>
Lavoro festivo	<p>Lavoro eseguito nei giorni festivi.</p> <p>Maggiorazione: 20%</p>
Lavoro straordinario	<p>Lavoro eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.</p> <p>Maggiorazione:</p> <p>diurno: 30%</p> <p>notturno: 60%</p>
Lavoro domenicale	<p>Lavoro eseguito di domenica da coloro che godano del riposo settimanale in giornata diversa.</p>

	Maggiorazione: 10%
--	--------------------

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI DICEMBRE 2024

ALLEVATORI ED ENTI ZOOTECNICI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Con riferimento alle progressioni automatiche di livello previste per il personale in forza ai sensi dell'art. 6 dell'accordo 22.11.2021 (in virtù del quale, il Tecnico Esperto di Gestione Aziendale, già Controllore Esperto, dopo 15 anni di permanenza nella mansione viene inquadrato nel livello 2/3 con la qualifica di Tecnico Senior di Gestione Aziendale, e il Tecnico di Gestione Aziendale, già Controllore, dopo 7 anni di permanenza nella mansione viene inquadrato nel livello 2/4A con la qualifica di Tecnico Esperto di Gestione Aziendale):

- per i dipendenti che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2022, con la retribuzione del mese di dicembre 2024 deve essere corrisposta la quinta delle 5 tranches di pari importo in cui è spalmato il relativo riallineamento retributivo;
- per i dipendenti che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2023, con la retribuzione di dicembre 2024 deve essere corrisposta la quarta delle 4 tranches di pari importo in cui è spalmato il relativo riallineamento retributivo;
- per i dipendenti che matureranno il diritto entro il 31.12.2024, con la retribuzione di dicembre 2024 deve essere corrisposta la seconda delle 2 tranches di pari importo in cui è spalmato il relativo riallineamento retributivo.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (CISAL - SACI)

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.12.2024

Nel mese di dicembre 2024 il personale in forza (a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 12 mesi; a tempo pieno o parziale pari almeno a 20 ore settimanali; apprendisti; sono esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita) ha diritto a percepire la seconda rata, pari al 50% del totale (la prima metà è stata corrisposta in luglio 2024), a titolo di *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- Quadri, 600 euro;
- livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita, 300 euro.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

ASSICURAZIONI (PERSONALE DIPENDENTE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo del 16.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Addetti ai Call Center**
Coordinatore team: 12^a cl., 2.882,60 euro; 11^a cl., 2.815,80 euro; 10^a cl., 2.749,00 euro; 9^a cl., 2.682,21 euro; 8^a cl., 2.615,41 euro; 7^a cl., 2.548,61 euro; 6^a cl., 2.481,81 euro; 5^a cl., 2.415,02 euro; 4^a cl., 2.348,22 euro; 3^a cl., 2.281,42 euro; 2^a cl., 2.214,62 euro; 1^a cl., 2.147,83 euro.
Sezione Prima: 12^a cl., 2.437,08 euro; 11^a cl., 2.380,60 euro; 10^a cl., 2.324,13 euro; 9^a cl., 2.267,66 euro; 8^a cl., 2.211,18 euro; 7^a cl., 2.154,71 euro; 6^a cl., 2.098,24 euro; 5^a cl., 2.041,76 euro; 4^a cl., 1.985,29 euro; 3^a cl., 1.928,82 euro; 2^a cl., 1.872,34 euro; 1^a cl., 1.815,87 euro.
Sezione Seconda: 7^a cl., 1.318,88 euro; 6^a cl., 1.290,21 euro; 5^a cl., 1.261,54 euro; 4^a cl., 1.232,87 euro; 3^a cl., 1.204,20 euro; 2^a cl., 1.175,53 euro; 1^a cl., 1.146,86 euro.
- **Personale Amministrativo**
Assunti prima del 18.12.99
Liv. 7: 8^a cl., 3.433,03 euro; 7^a cl., 3.334,07 euro; 6^a cl., 3.235,12 euro; 5^a cl., 3.146,47 euro; 4^a cl., 3.057,83 euro; 3^a cl., 2.969,18 euro; 2^a cl., 2.880,53 euro; 1^a cl., 2.791,89 euro.
Liv. 6: 13^a cl., 3.324,18 euro; 12^a cl., 3.236,57 euro; 11^a cl., 3.148,95 euro; 10^a cl., 3.061,34 euro; 9^a cl., 2.973,72 euro; 8^a cl., 2.886,11 euro; 7^a cl., 2.798,49 euro; 6^a cl., 2.710,88 euro; 5^a cl., 2.640,44 euro; 4^a cl., 2.570,00 euro; 3^a cl., 2.499,57 euro; 2^a cl., 2.429,13 euro; 1^a cl., 2.358,70 euro.
Liv. 5: 13^a cl., 3.076,50 euro; 12^a cl., 2.998,16 euro; 11^a cl., 2.919,82 euro; 10^a cl., 2.841,48 euro; 9^a cl., 2.763,14 euro; 8^a cl., 2.684,81 euro; 7^a cl., 2.606,47 euro; 6^a cl., 2.528,13 euro; 5^a cl., 2.464,56 euro; 4^a cl., 2.401,00 euro; 3^a cl., 2.337,43 euro; 2^a cl., 2.273,87 euro; 1^a cl., 2.210,31 euro.
Liv. 4: 13^a cl., 2.866,67 euro; 12^a cl., 2.795,55 euro; 11^a cl., 2.724,43 euro; 10^a cl., 2.653,30 euro; 9^a cl., 2.582,18 euro; 8^a cl., 2.511,06 euro; 7^a cl., 2.439,93 euro; 6^a cl., 2.368,81 euro; 5^a cl., 2.312,12 euro; 4^a cl., 2.255,43 euro; 3^a cl., 2.198,74 euro; 2^a cl., 2.142,04 euro; 1^a cl., 2.085,35 euro.
Liv. 3: 13^a cl., 2.625,72 euro; 12^a cl., 2.561,48 euro; 11^a cl., 2.497,22 euro; 10^a cl., 2.432,97 euro; 9^a cl., 2.368,72 euro; 8^a cl., 2.304,47 euro; 7^a cl., 2.240,22 euro; 6^a cl., 2.175,97 euro; 5^a cl., 2.123,05 euro; 4^a cl., 2.070,14 euro; 3^a cl., 2.017,23 euro; 2^a cl., 1.964,32 euro; 1^a cl., 1.911,41 euro.
Liv. 2: 13^a cl., 2.334,07 euro; 12^a cl., 2.281,50 euro; 11^a cl., 2.228,93 euro; 10^a cl., 2.176,36 euro; 9^a cl., 2.123,80 euro; 8^a cl., 2.071,23 euro; 7^a cl., 2.018,66 euro; 6^a cl., 1.966,09 euro; 5^a cl., 1.922,11 euro; 4^a cl., 1.878,13 euro; 3^a cl., 1.834,15 euro; 2^a cl., 1.790,17 euro; 1^a cl., 1.746,19 euro.
Liv. 1: 13^a cl., 2.165,85 euro; 12^a cl., 2.123,25 euro; 11^a cl., 2.080,64 euro; 10^a cl., 2.038,04 euro; 9^a cl., 1.995,43 euro; 8^a cl., 1.952,82 euro; 7^a cl., 1.910,22 euro; 6^a cl., 1.867,61 euro; 5^a cl., 1.825,35 euro; 4^a cl., 1.783,09 euro; 3^a cl., 1.740,83 euro; 2^a cl., 1.698,57 euro; 1^a cl., 1.656,31 euro.
Assunti dal 18.12.99
Liv. 7: 8^a cl., 3.289,51 euro; 7^a cl., 3.194,69 euro; 6^a cl., 3.099,88 euro; 5^a cl., 3.014,93 euro; 4^a cl., 2.930,00 euro; 3^a cl., 2.845,05 euro; 2^a cl., 2.760,12 euro; 1^a cl., 2.675,17 euro.
Liv. 6: 12^a cl., 3.165,61 euro; 11^a cl., 3.092,25 euro; 10^a cl., 3.018,89 euro; 9^a cl., 2.945,54 euro; 8^a cl., 2.872,18 euro; 7^a cl., 2.798,83 euro; 6^a cl., 2.725,47 euro; 5^a cl., 2.652,12 euro; 4^a cl., 2.578,76 euro; 3^a cl., 2.505,41 euro; 2^a cl., 2.432,05 euro; 1^a cl., 2.358,69 euro.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Liv. 5: 12ª cl., 2.966,45 euro; 11ª cl., 2.897,71 euro; 10ª cl., 2.828,97 euro; 9ª cl., 2.760,23 euro; 8ª cl., 2.691,49 euro; 7ª cl., 2.622,75 euro; 6ª cl., 2.554,01 euro; 5ª cl., 2.485,26 euro; 4ª cl., 2.416,53 euro; 3ª cl., 2.347,79 euro; 2ª cl., 2.279,05 euro; 1ª cl., 2.210,31 euro.

Liv. 4: 12ª cl., 2.798,75 euro; 11ª cl., 2.733,89 euro; 10ª cl., 2.669,04 euro; 9ª cl., 2.604,18 euro; 8ª cl., 2.539,33 euro; 7ª cl., 2.474,47 euro; 6ª cl., 2.409,62 euro; 5ª cl., 2.344,77 euro; 4ª cl., 2.279,91 euro; 3ª cl., 2.215,06 euro; 2ª cl., 2.150,20 euro; 1ª cl., 2.085,35 euro.

Liv. 3: 12ª cl., 2.565,29 euro; 11ª cl., 2.505,85 euro; 10ª cl., 2.446,40 euro; 9ª cl., 2.386,96 euro; 8ª cl., 2.327,52 euro; 7ª cl., 2.268,07 euro; 6ª cl., 2.208,63 euro; 5ª cl., 2.149,18 euro; 4ª cl., 2.089,74 euro; 3ª cl., 2.030,29 euro; 2ª cl., 1.970,85 euro; 1ª cl., 1.911,40 euro.

Liv. 2: 12ª cl., 2.343,56 euro; 11ª cl., 2.289,25 euro; 10ª cl., 2.234,95 euro; 9ª cl., 2.180,64 euro; 8ª cl., 2.126,33 euro; 7ª cl., 2.072,03 euro; 6ª cl., 2.017,72 euro; 5ª cl., 1.963,42 euro; 4ª cl., 1.909,11 euro; 3ª cl., 1.854,80 euro; 2ª cl., 1.800,50 euro; 1ª cl., 1.746,19 euro.

Liv. 1: 12ª cl., 2.222,93 euro; 11ª cl., 2.171,42 euro; 10ª cl., 2.119,91 euro; 9ª cl., 2.068,4 euro; 8ª cl., 2.016,88 euro; 7ª cl., 1.965,37 euro; 6ª cl., 1.913,86 euro; 5ª cl., 1.862,35 euro; 4ª cl., 1.810,84 euro; 3ª cl., 1.759,33 euro; 2ª cl., 1.707,82 euro; 1ª cl., 1.656,31 euro.

- **Addetti alla Produzione**

Liv. 4: 13ª cl., 2.099,96 euro; 12ª cl., 2.060,96 euro; 11ª cl., 2.022,04 euro; 10ª cl., 1.983,04 euro; 9ª cl., 1.944,04 euro; 8ª cl., 1.905,22 euro; 7ª cl., 1.866,22 euro; 6ª cl., 1.827,22 euro; 5ª cl., 1.788,29 euro; 4ª cl., 1.749,29 euro; 3ª cl., 1.710,40 euro; 2ª cl., 1.671,47 euro; 1ª cl., 1.632,47 euro.

Liv. 3: 10ª cl., 1.613,10 euro; 9ª cl., 1.583,13 euro; 8ª cl., 1.553,30 euro; 7ª cl., 1.523,38 euro; 6ª cl., 1.493,47 euro; 5ª cl., 1.463,64 euro; 4ª cl., 1.433,72 euro; 3ª cl., 1.403,81 euro; 2ª cl., 1.373,98 euro; 1ª cl., 1.344,06 euro.

Liv. 2: 8ª cl., 931,56 euro; 7ª cl., 914,43 euro; 6ª cl., 897,27 euro; 5ª cl., 880,22 euro; 4ª cl., 863,11 euro; 3ª cl., 845,95 euro; 2ª cl., 828,90 euro; 1ª cl., 811,77 euro.

Liv. 1: 5ª cl., 723,47 euro; 4ª cl., 709,08 euro; 3ª cl., 694,67 euro; 2ª cl., 680,28 euro; 1ª cl., 665,88 euro.

ASSEGNO AD PERSONAM SCADENZA DELL'1.12.2024

A decorrere dall'1.12.2024 ai lavoratori addetti alla produzione già in forza al 29.10.87 spetta un assegno *ad personam* del valore annuo di 5.414,34 euro, pari a 386,67 euro mensili per 14 mensilità.

ASSEGNI SOSTITUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

A decorrere dall'1.12.2024 gli assegni sostitutivi dell'indennità di cui all'allegato 2/E del CCNL 3.3.91 spettanti al personale amministrativo già assunto al 18.12.99 assumono i valori di seguito riportati:

- liv. 3, profili d) ed e), 922,08 euro annui, corrispondenti a 65,86 euro mensili per 14 mensilità;
- liv. 4, profili g), i), e o), 1.248,45 euro annui, corrispondenti a 89,18 euro mensili per 14 mensilità;
- liv. 4, profilo h) e liv. 5, profilo i), 1.344,31 euro annui, corrispondenti a 96,02 euro mensili per 14 mensilità;
- liv. 6) profili b e h), 1.536,79 euro annui, corrispondenti a 109,77 euro mensili per 14 mensilità.

INDENNITÀ DI CARICA FUNZIONARI SCADENZA DELL'1.12.2024

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi valori dell'indennità di carica funzionari per il personale amministrativo; di seguito ne riportiamo i valori.

- **Personale già assunto al 18.12.99**
Ex 3° grado: cl. 6^a (oltre), 966,66 euro; cl. 5^a (10-11-12), 927,12 euro; cl. 4^a (7-8-9), 857,57 euro; cl. 3^a (5-6), 788,17 euro; cl. 2^a (3-4), 718,63 euro; cl. 1^a (1-2), 649,08 euro.
Ex 2° grado: cl. 6^a (oltre), 812,89 euro; cl. 5^a (10-11-12), 745,91 euro; cl. 4^a (7-8-9), 678,92 euro; cl. 3^a (5-6), 612,00 euro; cl. 2^a (3-4), 545,02 euro; cl. 1^a (1-2), 478,02 euro.
Ex 1° grado: cl. 6^a (oltre), 611,62 euro; cl. 5^a (10-11-12), 548,05 euro; cl. 4^a (7-8-9), 484,69 euro; cl. 3^a (5-6), 421,33 euro; cl. 2^a (3-4), 357,97 euro; cl. 1^a (1-2), 294,60 euro.
Funzionario Senior: cl. 6^a (oltre), 996,66 euro; cl. 5^a (10-11-12), 927,12 euro; cl. 4^a (7-8-9), 857,57 euro; cl. 3^a (5-6), 788,17 euro; cl. 2^a (3-4), 718,63 euro; cl. 1^a (1-2), 649,08 euro.
Funzionario Business: cl. 6^a (oltre), 611,62 euro; cl. 5^a (10-11-12), 548,05 euro; cl. 4^a (7-8-9), 484,69 euro; cl. 3^a (5-6), 421,33 euro; cl. 2^a (3-4), 357,97 euro; cl. 1^a (1-2), 294,60 euro.
Assegno ad personam per ex F2: cl. 6^a (oltre), 201,27 euro; cl. 5^a (10-11-12), 197,85 euro; cl. 4^a (7-8-9), 194,23 euro; cl. 3^a (5-6), 190,67 euro; cl. 2^a (3-4), 187,05 euro; cl. 1^a (1-2), 183,42 euro.
- **Personale assunto dal 18.12.99**
Ex 3° grado: cl. 5^a (oltre), 955,07 euro; cl. 4^a (11-12-13), 878,57 euro; cl. 3^a (8-9-10), 802,08 euro; cl. 2^a (5-6-7), 725,58 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 649,08 euro.
Ex 2° grado: cl. 5^a (oltre), 772,77 euro; cl. 4^a (11-12-13), 699,08 euro; cl. 3^a (8-9-10), 625,40 euro; cl. 2^a (5-6-7), 551,71 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 478,02 euro.
Ex 1° grado: cl. 5^a (oltre), 573,40 euro; cl. 4^a (11-12-13), 503,70 euro; cl. 3^a (8-9-10) 434,00 euro; cl. 2^a (5-6-7), 364,30 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 294,60 euro.
Funzionario Senior: cl. 5^a (oltre), 955,07 euro; cl. 4^a (11-12-13), 878,57 euro; cl. 3^a (8-9-10), 802,08 euro; cl. 2^a (5-6-7), 725,58 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 649,08 euro.
Funzionario Business: cl. 5^a (oltre), 573,40 euro; cl. 4^a (11-12-13), 503,70 euro; cl. 3^a (8-9-10) 434,00 euro; cl. 2^a (5-6-7), 364,30 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 294,60 euro.
Assegno ad personam per ex F2: cl. 5^a (oltre), 199,37 euro; cl. 4^a (11-12-13), 195,39 euro; cl. 3^a (8-9-10), 191,40 euro; cl. 2^a (5-6-7), 187,41 euro; cl. 1^a (1-2-3-4), 183,42 euro.

TERZO ELEMENTO RETRIBUTIVO SCADENZA DELL'1.12.2024

A decorrere dall'1.12.2024 ai lavoratori addetti alla produzione già in forza al 29.10.87 sarà riconosciuto un terzo elemento mensile da corrispondere per 14 mensilità negli importi di seguito riportati:

- Liv. 4: 13^a cl., 58,69 euro; 12^a cl., 56,97 euro; 11^a cl., 54,91 euro; 10^a cl., 53,19 euro; 9^a cl., 51,47 euro; 8^a cl., 49,41 euro; 7^a cl., 47,69 euro; 6^a cl., 45,97 euro; 5^a cl., 43,91 euro; 4^a cl., 42,19 euro; 3^a cl., 40,48 euro; 2^a cl., 38,42 euro; 1^a cl., 36,70 euro.
- Liv. 3: 10^a cl., 37,23 euro; 9^a cl., 36,06 euro; 8^a cl., 34,62 euro; 7^a cl., 33,38 euro; 6^a cl., 32,21 euro; 5^a cl., 30,77 euro; 4^a cl., 29,53 euro; 3^a cl., 28,37 euro; 2^a cl., 26,92 euro; 1^a cl., 25,69 euro.
- Liv. 2: 8^a cl., 53,23 euro; 7^a cl., 51,20 euro; 6^a cl., 49,16 euro; 5^a cl., 47,20 euro; 4^a cl., 45,19 euro; 3^a cl., 43,13 euro; 2^a cl., 41,19 euro; 1^a cl., 39,17 euro.

INDENNITÀ DI FUNZIONE SCADENZA DELL'1.12.2024

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Dall'1.12.2024 l'indennità di funzione spettante al personale amministrativo appartenente al liv. 6Q è pari a 996,43 euro annui, corrispondenti a 71,17 euro mensili per 14 mensilità.

**INDENNITÀ DI RISCHIO
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Dall'1.12.2024 l'indennità di rischio cassieri spettante al personale amministrativo dell'area professionale B, posizione organizzativa 1, liv. 4 è pari a 770,08 euro annui, corrispondenti a 55,01 euro mensili per 14 mensilità.

CARTA (INDUSTRIA)

**TRATTAMENTO ECONOMICO QUADRI
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Nel mese di dicembre il personale con qualifica di Quadro la cui retribuzione annua sia risultata inferiore al minimo di garanzia costituito dal trattamento economico contrattuale annuo spettante maggiorato del 7%, ha diritto a percepire la differenza fino al raggiungimento di tale soglia minima, a titolo di importo annuo aggiuntivo omnicomprensivo.

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.11.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 15.10.2024; di seguito ne riportiamo i valori: Area direttiva/3, 2.447,73 euro; Area direttiva/2, 2.191,28 euro; Area direttiva/1, 2.004,78 euro; Area concettuale/3, 1.899,91 euro; Area concettuale/2, 1.830,00 euro; Area concettuale/1, 1.736,73 euro; Area specialistica/3, 1.631,82 euro; Area specialistica/2, 1.561,91 euro; Area specialistica/1, 1.503,63 euro; Area qualificata/2, 1.410,36 euro; Area qualificata/1, 1.352,05 euro; Area esecutiva/1, 1.167,14 euro.

COMMERCIO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Tutti i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2024 hanno diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre una somma a titolo di *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- Dirigenti, 1.200 euro;
- Quadri, liv. A1 e liv. A2, 600 euro;
- liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 250 euro.

COMUNICAZIONE, GRAFICA ED EDITORIA (ARTIGIANATO)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 18.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Imprese artigiane:

liv. 1A, 2.415,24 euro; liv. 1B, 2.105,03 euro; liv. 2, 1.974,78 euro; liv. 3, 1.852,12 euro; liv. 4, 1.718,56 euro; liv. 5 bis, 1.572,03 euro; liv. 5, 1.503,02 euro; liv. 6, 1.415,36 euro;

- **Piccole e medie imprese:**

liv. 1A, 2.432,10 euro; liv. 1B, 2.119,73 euro; liv. 2, 1.988,57 euro; liv. 3, 1.865,05 euro; liv. 4, 1.730,56 euro; liv. 5 bis, 1.583,00 euro; liv. 5, 1.513,52 euro; liv. 6, 1.425,25 euro.

APPRENDISTATO
SCADENZA DELL'1.12.2024

Dall'1.12.2024 per le piccole e medie imprese (PMI) la durata massima dell'apprendistato si riduce a 3 anni. Di seguito riportiamo i valori delle percentuali retributive:

- liv 1°, 1B, 2, 3, 4, 5 bis, 5:
dal 1° al 12° mese, 60%, dal 13° al 24° mese, 80%, dal 25° al 36° mese, 90%.
- liv. 5 (fino a 2 anni):
dal 1° al 6° mese, 60%, dal 7° al 12° mese, 80%, dal 13° al 18° mese, 85%, dal 19° al 24° mese, 95%.

FEDERCASA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 6.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q1, 3.402,39 euro; liv. Q2, 2.932,01 euro; liv. AS, 2.709,21 euro; liv. A1, 2.483,82 euro; liv. A2, 2.303,50 euro; liv. A3, 2.118,68 euro; liv. BS, 2.094,02 euro; liv. B1, 2.035,92 euro; liv. B2, 1.933,13 euro; liv. B3, 1.830,92 euro; liv. C1, 1.787,39 euro; liv. C2, 1.721,51 euro; liv. C3, 1.667,18 euro; liv. DS, 1.659,87 euro; liv. D1, 1.564,41 euro; liv. D2, 1.512,03 euro.

FOTOINCISIONE TESSILE (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo gli importi: liv. 6, 2.132,32 euro; liv. 5, 1.997,33 euro; liv. 4, 1.835,39 euro; liv. 3, 1.715,47 euro; liv. 2, 1.602,73 euro; liv. 1, 1.437,33 euro.

LAVANDERIE E TINTORIE (INDUSTRIA)

ELEMENTO PEREQUATIVO
SCADENZA DELL'1.12.2024

In applicazione di quanto previsto dall'Accordo 28.3.2023, il personale delle Lavanderie industriali privo di contrattazione aziendale ha diritto a percepire, con la retribuzione di dicembre 2024, un importo pari a 300 euro a titolo di elemento perequativo.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO)

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 19.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori:

- Settore metalmeccanica e installazione d'impianti:
liv. Q, 2.018,11 euro; liv. 1, 2.018,11 euro; liv. 2, 1.877,78 euro; liv. 2 bis, 1.773,08 euro; liv. 3, 1.704,96 euro; liv. 4, 1.606,98; liv. 5, 1.547,75 euro; liv. 6, 1.475,92 euro.
- Settore orafo, argentieri e affini:
liv. Q, 2.019,31 euro; liv. 1, 2.019,31 euro; liv. 2, 1.881,34 euro; liv. 3, 1.712,51 euro; liv. 4, 1.610,64 euro; liv. 5, 1.548,78 euro; liv. 6, 1.468,44 euro.
- Settore odontotecnica:
liv. 1S, 2.103,82 euro; liv. 1, 1.902,71 euro; liv. 2, 1.802,33 euro; liv. 3, 1.629,22 euro, liv. 4, 1.534,00 euro; liv. 5, 1.469,14 euro; liv. 6, 1.413,52 euro.
- Settore restauro beni culturali:
liv. QS, 2.678,96 euro; liv. Q, 2.678,96 euro; liv. 1, 2.515,50 euro; liv. 2, 1.934,83 euro; liv. 3, 1.798,01 euro; liv. 4, 1.773,55 euro; liv. 5, 1.662,41 euro; liv. 6, 1.587,30 euro.

Si precisa che tali importi comprendono l'assorbimento dell'acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) previsto dall'Accordo 21.12.2023.

METALMECCANICI (CISAL - ANPIT)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (PBNM), previsti dall'Accordo 30.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 3.950,80 euro; Quadro, 2.469,25 euro; liv. A1, 2.242,08 euro; liv. A2, 1.995,15 euro; liv. B1, 1.797,61 euro; liv. B2, 1.580,32 euro; liv. C1, 1.442,04 euro; liv. C2, 1.363,03 euro; liv. D1, 1.185,24 euro; liv. D2, 1.086,47 euro. Agli operatori di vendita si applicano i seguenti importi: operatore di vendita 1, 1.631,91 euro; operatore di vendita 2, 1.434,65 euro; operatore di vendita 3, 1.309,12 euro; operatore di vendita 4, 1.237,38 euro.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

ELEMENTO INDIVIDUALE SCADENZA DELL'1.12.2024

Con la retribuzione del mese di dicembre il personale con qualifica operaia in forza al 31.12.2008 ha diritto a percepire un'erogazione annua raggugliata a 11 ore e 10 minuti, a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile ex CCNL 20.1.2008.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (ARTIGIANATO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.12.2024

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Con la retribuzione del mese di dicembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori forza dall'1.1.2024 al 31.3.2024 un importo pari a 100 euro come anticipo della futura *una tantum*.

OCCHIALI (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.12.2024

Con la retribuzione del mese di dicembre i lavoratori occupati presso imprese prive di contrattazione di secondo livello hanno diritto a percepire una somma pari a 360 euro a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR). Tale cifra sarà riproporzionata in relazione ai mesi interi di servizio (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel 2024, come pure per i lavoratori a tempo parziale, in relazione alla minor durata dell'orario.

OMBRELLI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 26.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 2.282,85 euro; liv. 5, 2.049,59 euro; liv. 4, 1.900,39 euro; liv. 3, 1.805,86 euro; liv. 2, 1.713,35 euro.

PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 26.5.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 2.336,18 euro; liv. 5, 2.115,83 euro; liv. 4S, 1.982,40 euro; liv. 4, 1.936,98 euro; liv. 3, 1.851,70 euro; liv. 2, 1.757,29 euro.

PENNE, MATITE, SPAZZOLE, PENNELLI (INDUSTRIA)

ELEMENTO PEREQUATIVO SCADENZA DELL'1.12.2024

Le aziende prive di contrattazione aziendale sono tenute a corrispondere ai propri dipendenti, con la retribuzione di dicembre 2024, un importo pari a 300,00 euro a titolo di elemento perequativo. Tale importo deve essere riproporzionato tanto in caso di *part time* quanto in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, considerando a tal fine come mese intero la frazione di durata superiore a 15 giorni.

PULIZIA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.12.2024

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.611,06 euro; liv. 2, 1.476,82 euro; liv. 3S, 1.431,41 euro; liv. 3, 1.382,38 euro; liv. 4, 1.306,78 euro; liv. 5, 1.264,97 euro; liv. 6, 1.218,54 euro.

**ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR)
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Con la retribuzione del mese di dicembre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il ventiseiesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

**INDENNITÀ SPECIALE
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dell'indennità speciale; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 131,55 euro; liv. 2, 113,58 euro; liv. 3S, 109,86 euro; liv. 3, 101,81 euro; liv. 4, 93,73 euro; liv. 5, 88,17 euro; liv. 6, 81,97 euro.

RETIFICI MECCANICI DA PESCA

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.322,70 euro; liv. 7, 2.201,99 euro; liv. 6, 2.036,54 euro; liv. 5, 1.902,09 euro; liv. 4, 1.852,89 euro; liv. 3, 1.803,07 euro; liv. 2, 1.708,23 euro; liv. 1, 1.374,61 euro.

SALE BINGO

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 23.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 3.937,62 euro; liv. Q, 2.535,18 euro; liv. A1, 2.179,18 euro; liv. A2, 1.931,05 euro; liv. B1, 1.758,44 euro; liv. B2, 1.596,63 euro; liv. C1, 1.477,96 euro; liv. C2, 1.348,50 euro; liv. D1, 1.186,68 euro; liv. D2, 1.078,80 euro. Agli operatori di vendita si applicano i seguenti importi: operatore di 1ª cat., 1.582,60 euro; operatore di 2ª cat., 1.436,97 euro; operatore di 3ª cat., 1.330,16 euro; operatore di 4ª cat., 1.213,65 euro.

**INDENNITÀ DISPONIBILITÀ
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dell'indennità oraria di disponibilità previsti dal CCNL 23.11.2023; di seguito ne riportiamo i valori: liv. C1, 2,0331 euro; liv. C2, 1,8521 euro; liv. D1, 1,6294 euro; liv. D2, 1,4767 euro.

SCUOLE PRIVATE MATERNE

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2024**

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*

Entro il 31 dicembre gli istituti devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 31.12.2025.

SERVIZI AUSILIARI (CISAL - ANPIT)

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Il personale in forza nel mese di dicembre 2024 (ad esclusione dei tirocinanti, degli stagisti e dei lavoratori in aspettativa non retribuita) ha diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre la seconda rata, pari al 50% del totale, della somma prevista a titolo di *welfare* contrattuale dal CCNL 29.10.2021, negli importi di seguito indicati: Dirigenti, 500 euro; Quadri, liv. A1 e liv. A2, 250 euro, liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 125 euro.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Decorrono dall'1.12.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 11.11.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.385,33 euro; liv. 7, 2.250,10 euro; liv. 6, 2.111,53 euro; liv. 5, 1.978,11 euro; liv. 4, 1.881,95 euro; liv. 3S, 1.839,08 euro; liv. 3, 1.798,45 euro; liv. 2S, 1.746,16 euro; liv. 2, 1.708,15 euro; liv. 1, 1.379,36 euro. Per i viaggiatori e piazzisti gli importi sono i seguenti: 1^a cat., 2.039,31 euro; 2^a cat., 1.922,82 euro.

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Entro il 31 dicembre gli istituti devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di *welfare* del valore di 200 euro, da utilizzare entro il 31.12.2025.

TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.12.2024**

Tutti i lavoratori in forza nel mese di dicembre 2024 hanno diritto a ricevere con la retribuzione del mese di dicembre una somma a titolo di *welfare* contrattuale, negli importi di seguito indicati:

- Dirigenti, 720 euro;
- Quadri, liv. A1 e liv. A2, 480 euro;
liv. B1, liv. B2, liv. C1, liv. C2, liv. D1, liv. D2 e operatori di vendita, 240 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Con il messaggio 3888/2024, l'INPS ha reso disponibile il modulo di istanza on line "Esonero SFL-ADI", che le imprese devono utilizzare per la richiesta dell'incentivo all'assunzione di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Con il messaggio 20.11.2024 n. 3888, l'INPS ha pubblicato il modulo "Esonero SFL-ADI", che i datori di lavoro interessati devono utilizzare per richiedere *on line* l'incentivo all'assunzione di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), previsto dall'art. 10 del DL 48/2023.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha altresì fornito le istruzioni operative per presentare le domande di ammissione nonché per la fruizione dell'incentivo, anche con riferimento al contributo previsto per l'attività di mediazione svolta da parte di un'agenzia o di un ente.

Disciplina generale dell'incentivo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni) in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari:

- dell'Adi;
- del SFL (ciò per effetto di quanto previsto dall'art. 12 co. 10 del DL 48/2023).

La misura dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale; in particolare è del:

- 100% (massimo di 8.000,00 euro su base annua), se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato;
- 50% (massimo di 4.000,00 euro su base annua), se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.

In entrambi i casi l'esonero può essere fruito per un massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro per i contratti a tempo determinato.

La norma prevede altresì che l'esonero possa essere riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; in questo caso:

- il limite massimo di durata è di 24 mesi (inclusi i periodi di esonero fruiti per l'assunzione a tempo determinato o stagionale);
- l'esonero spetta nella misura pari al 50% e per una durata massima di 12 mesi se l'assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato, a cui possono aggiungersi ulteriori 12 mesi nella misura del 100% in caso di trasformazione (circ. INPS 29.12.2023 n. 111).

Domanda di ammissione all'incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione all'esonero avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *on line* "Esonero SFL-ADI", presente all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti", "Esplora Imprese e Liberi Professionisti", sezione "Strumenti", "Vedi tutti".

Nella domanda di ammissione occorre indicare:

- il lavoratore assunto;
- se il lavoratore è beneficiario, alla data di assunzione, del SFL o dell'Adi;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- l'importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'eventuale percentuale di *part time*;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;

- l'eventuale attività di mediazione da parte di un'agenzia o di un ente.

Una volta effettuate le opportune verifiche e qualora vi sia sufficiente capienza di aiuti *de minimis* in capo al datore di lavoro nonché sufficiente capienza di risorse finanziarie, l'INPS informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza *on line*, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

Fruizione

La fruizione del beneficio dovrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le istruzioni dettate dall'INPS e distinte tra:

- generalità dei datori di lavoro;
- datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica;
- datori di lavoro agricoli.

In merito al recupero degli arretrati, viene precisato che:

- per la generalità dei datori di lavoro, la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a novembre 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025;
- i datori di lavoro agricoli utilizzano i codici agevolazione "EF" ed "EI" (per i periodi pregressi) esclusivamente nella competenza di dicembre 2024, inviata entro il 28.2.2025.

Contributo per l'attività di mediazione

L'art. 10 co. 4 e 5 del DL 48/2023 prevede contributi ad agenzie ed enti per l'attività di mediazione svolta nell'assunzione di beneficiari dell'Adi e del SFL.

In particolare, se il datore di lavoro nel modulo telematico ha indicato l'attività di mediazione svolta da agenzie ed enti, le procedure telematiche riconoscono a loro il contributo spettante.

Sul punto, nel messaggio in commento si chiarisce che laddove si tratti:

- di assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, effettuate in conseguenza dell'intermediazione di un'agenzia per il lavoro, quest'ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30%, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro);
- di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, effettuate in conseguenza dell'intermediazione di un'agenzia per il lavoro, quest'ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30%, e per un ammontare massimo di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).

Operativamente, le agenzie e gli enti interessati:

- vengono informati tramite PEC dall'INPS;
- possono accedere al "Cruscotto SFL-ADI" e inserire l'IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.